



BANDO DI CONCORSO
CONTRIBUTI PER HANDICAP GRAVE
CONTRIBUTI PER GRAVE MALATTIA
Gestione Fondo Ipost

in favore

- *dei dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dipendenti e pensionati ex IPOST sottoposti in servizio alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art. 3 della legge n. 208 del 27 marzo 1952;*
- *dei loro coniugi/uniti civilmente e figli, conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate.*

Anno 2020

**Indice**

Art. 1	Soggetti del concorso
Art. 2	Oggetto del concorso
Art. 3	Handicap grave: requisiti di accesso alla prestazione, spese ammesse al rimborso e documentazione
Art. 4	Grave malattia: requisiti di accesso alla prestazione, spese ammesse al rimborso e documentazione
Art. 5	Iscrizione in banca dati e richiesta di SPID
Art. 6	Attestazione ISEE
Art. 7	Domanda di partecipazione al concorso – termini e modalità di invio telematico
Art. 8	Documentazione a supporto
Art. 9	Procedura di riconoscimento della prestazione – Graduatorie
Art. 10	Accertamenti e sanzioni
Art. 11	Istanze di riesame e ricorsi giurisdizionali
Art. 12	Responsabile del procedimento
Art. 13	Note informative

Articolo 1 – Soggetti del concorso

1. I soggetti del concorso sono: il Titolare del diritto, il Richiedente e il Beneficiario, come di seguito indicati:

a) il Titolare del diritto

per soggetto Titolare del diritto si intende il dipendente del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e il dipendente ex IPOST, sottoposto alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art. 3 della legge 208/1952. Per titolare del diritto si intende, altresì, il pensionato della Gestione ex IPOST, titolare di pensione diretta, indiretta o di reversibilità;

b) il Richiedente

per soggetto Richiedente si intende colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso. Il Richiedente è individuato tra i seguenti soggetti:

- il titolare del diritto di cui alla precedente lettera a);
- il coniuge/l'unito civilmente al titolare o l'altro genitore - ancorché non coniugato con il titolare della prestazione- in caso di titolare deceduto, in qualità di "genitore superstite dell'orfano minorenne";
- il coniuge/l'unito civilmente o l'altro genitore -ancorché non coniugato con il titolare della prestazione- del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
- il tutore del beneficiario del diritto;
- l'orfano maggiorenne del Titolare del diritto.

c) il Beneficiario

per soggetto Beneficiario si intende il Titolare del diritto, ovvero il coniuge/l'unito civilmente e/o i figli conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate, in possesso dei requisiti di accesso alla prestazione.

Articolo 2 – Oggetto del concorso

1. L'INPS indice un concorso per il conferimento di un contributo per il rimborso delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per la cura di gravi malattie e/o riconducibili alla condizione di handicap grave, riferite ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).
2. I contributi sono erogati sino a completo esaurimento del budget destinato alle prestazioni, come quantificato nelle relative voci di spesa del bilancio dell'Istituto per l'anno 2020, pari a € 320.000,00 per la prestazione "grave malattia" e pari a € 180.000,00 per la prestazione

“handicap grave”, e nei limiti delle spese documentate, come indicate agli artt. 3 e 4. L’ammontare di ciascun contributo non può, in ogni caso, essere superiore a € 10.000,00.

3. I contributi oggetto del presente concorso non sono compatibili con il beneficio concesso dall’Istituto nell’ambito del bando di concorso “Long term care - Ricoveri in strutture residenziali”. Pertanto, nel caso di utile collocazione in graduatoria per entrambe le prestazioni, anche a seguito di scorrimento, sarà erogato solo il contributo di cui al bando di concorso “Long term care - Ricoveri in strutture residenziali”, con esclusione del contributo di cui al presente bando di concorso per i periodi sovrapposti. In tal caso, non verrà rimborsata alcuna tipologia di spesa effettuata nei periodi indicati.

Articolo 3 – Handicap grave: requisiti di accesso alla prestazione, spese ammesse al rimborso e documentazione

1. La condizione di handicap grave del beneficiario, quale requisito di accesso alla prestazione, è comprovata dal verbale attestante il riconoscimento delle condizioni di cui all’art. 3, comma 3, della legge 104/1992. Il verbale verrà acquisito direttamente dall’INPS attraverso la propria banca dati.
2. Sono ammesse al rimborso le seguenti spese sostenute dal **1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**:
 - a) spese sostenute per l’iscrizione e la frequenza di corsi di formazione professionale e per il supporto e il recupero scolastico, **dietro presentazione di copia conforme all’originale** delle relative ricevute fiscali o fatture;
 - b) spese sostenute per soggiorni con finalità terapeutiche, **dietro presentazione della relativa prescrizione medica in originale recante data non anteriore al 31 dicembre 2018** e di copia conforme all’originale delle relative ricevute fiscali o fatture;
 - c) spese sostenute per il pagamento di rette corrisposte a istituti di ricovero e case di cura, **dietro presentazione di copia conforme all’originale** delle relative ricevute fiscali o fatture. Da tali spese verrà detratto l’importo eventualmente percepito dal beneficiario a titolo di indennità di accompagnamento con eccezione del soggiorno -solo diurno- presso Istituti di ricovero e Case di cura;
 - d) spese sostenute per attività di recupero e sostegno psicofisico, **dietro presentazione della relativa prescrizione medica in originale recante data non anteriore al 31 dicembre 2018** e di copia conforme all’originale delle relative ricevute fiscali o fatture;

e) spese sostenute per l'acquisto o il noleggio di ausili o dispositivi esclusivamente di tipo meccanico/elettronico, nel limite complessivo di € 1.000,00 **dietro presentazione della relativa prescrizione medica in originale recante data non anteriore al 31 dicembre 2018** e di copia conforme all'originale delle relative ricevute fiscali o fatture.

Non sono rimborsabili le spese sostenute per l'assunzione di personale di assistenza.

3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 2, lettere a), b e d) comportino spostamenti del beneficiario, sono altresì rimborsabili le spese di trasferta verso località **distanti dal luogo di residenza in misura pari o superiore a 50 Km. Non saranno rimborsate le spese di vitto e trasporto locale**, mentre verranno valutate le spese di viaggio e pernottamento riferite al soggetto stesso e ad un eventuale accompagnatore (in caso di figli minori sono ammessi entrambi i genitori). Le trasferte dovranno essere giustificate dalla documentazione sanitaria comprovante le prestazioni mediche effettuate nei luoghi e nelle date oggetto delle trasferte stesse.

Le spese per l'accompagnatore non verranno rimborsate qualora il beneficiario percepisca l'indennità di accompagnamento.

Nel caso di spese di trasferta, sarà ammessa ai fini del rimborso la seguente documentazione: ricevute fiscali, fatture e titoli di viaggio, **in copia conforme all'originale, intestate al beneficiario e\o all'eventuale accompagnatore**. In caso di spostamenti con il proprio mezzo di circolazione, verrà corrisposta un'indennità chilometrica di € 0,30 calcolata in base al numero di km percorsi, previa apposita dichiarazione in ordine all'itinerario seguito. Inoltre, verrà rimborsata la spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, **dietro presentazione di copia conforme all'originale** della relativa ricevuta; in caso di pagamenti effettuati mediante telepass, potrà essere esibita copia dell'estratto conto attestante i pagamenti medesimi.

4. Il rimborso delle spese di cui al comma 2 è ammesso a condizione che le stesse non siano state oggetto di rimborso da parte del SSN, enti pubblici o privati, assicurazioni private personali o aziendali.

Articolo 4 – Grave malattia: requisiti di accesso alla prestazione, spese ammesse al rimborso e documentazione

1. La condizione di grave malattia del beneficiario deve essere comprovata attraverso **certificato medico in originale recante una data non anteriore al 31 dicembre 2018**, attestante la patologia. Il predetto certificato può essere rilasciato anche dal proprio medico di famiglia.

2. Sono ammesse al rimborso le spese di cui alle lettere seguenti, riconducibili alla condizione di grave malattia del beneficiario della prestazione, sostenute dal **1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**, purché comprovate con le modalità di cui alle lettere medesime:
 - a) spese sostenute per viste mediche, analisi cliniche, interventi chirurgici, terapie e trattamenti sanitari, **dietro presentazione di copia conforme all'originale** delle relative ricevute fiscali o fatture;
 - b) spese sostenute per l'acquisto o il noleggio di ausili o dispositivi esclusivamente di tipo meccanico/elettronico, nel limite di rimborso complessivo di € 1.000,00, **dietro presentazione della relativa prescrizione medica in originale recante data non anteriore al 31 dicembre 2018**;
 - c) spese sostenute per l'acquisto di ausili, protesi, dispositivi e presidi sanitari;
 - d) spese per l'acquisto di farmaci -anche omeopatici-, parafarmaci, preparazioni galeniche dettagliate nella relativa composizione, entro il tetto massimo di € 200,00, **dietro presentazione di copia conforme all'originale** delle relative fatture o dei c.d. scontrini parlanti dai quali deve potersi individuare, anche tramite codice, l'articolo acquistato o noleggiato;
 - e) spese sostenute per il pagamento di rette corrisposte ad istituti di ricovero e case di cura, **dietro presentazione di copia conforme all'originale** delle relative ricevute fiscali o fatture. Da tali spese verrà detratto l'importo eventualmente percepito dal beneficiario a titolo di indennità di accompagnamento, con eccezione del soggiorno -solo diurno- presso Istituti di Ricovero e Case di Cura.
Non sono rimborsabili le spese sostenute per l'assunzione di personale di assistenza.
3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 2, lettere a) ed e) comportino spostamenti al di fuori del comune di residenza del beneficiario, sono altresì rimborsabili le spese di trasferta verso località **distanti dal luogo di residenza in misura pari o superiore a 50 Km. Non saranno rimborsate le spese di vitto e trasporto locale**, mentre verranno valutate le spese di viaggio e pernottamento riferite al soggetto stesso e ad un eventuale accompagnatore (in caso di figli minori sono ammessi entrambi i genitori). Le trasferte dovranno essere giustificate dalla documentazione sanitaria comprovante le prestazioni mediche effettuate nei luoghi e nelle date oggetto delle trasferte stesse.

Le spese per l'accompagnatore non verranno rimborsate qualora il beneficiario percepisca l'indennità di accompagnamento.

Nel caso di spese di trasferta, sarà ammessa ai fini del rimborso la seguente documentazione: ricevute fiscali, fatture e titoli di viaggio, **in copia conforme all'originale, intestate al beneficiario e\o all'eventuale accompagnatore**. In caso di spostamenti con il proprio mezzo di circolazione, verrà corrisposta un'indennità chilometrica di € 0,30 calcolata in base al numero di km percorsi, previa apposita dichiarazione in ordine all'itinerario seguito. Inoltre, verrà rimborsata la spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, **dietro presentazione di copia conforme all'originale** della relativa ricevuta; in caso di pagamenti effettuati mediante Telepass, potrà essere esibita copia dell'estratto conto attestante i pagamenti medesimi.

4. Il rimborso delle spese di cui al comma 2 è ammesso a condizione che le stesse non siano state oggetto di rimborso da parte del SSN, enti pubblici o privati, assicurazioni private personali o aziendali

Articolo 5 – Iscrizione in banca dati e richiesta di SPID

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione. I titolari del diritto, che non risultino iscritti alla gestione ex IPOST, dovranno preventivamente contattare gli uffici al seguente indirizzo di posta elettronica: welfare.assistenzamutualita@inps.it . Si rammenta che il dipendente può verificare in busta paga la trattenuta dello 0,40% alla voce "Contr. Ipost".
2. Tutte le altre categorie di richiedenti che non dovessero risultare iscritte in banca dati dovranno presentare domanda di iscrizione utilizzando il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati". Per scaricare il modulo è sufficiente seguire il seguente percorso di navigazione sul sito istituzionale www.inps.it: "Tutti i moduli" e digitare "iscrizione in banca dati" all'interno della stringa di ricerca. Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere presentato dal richiedente alla sede provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
 - i. recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;
 - ii. inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato;

- iii. inviando, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, e copia del documento di identità in corso di validità;
 - iv. inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
 - v. trasmettendo, via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, copia del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.
 - vi. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione "Contatti" - "Le sedi Inps", all'interno della quale è possibile reperire i recapiti della Sede Inps del proprio Comune di residenza.
3. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario, da parte del soggetto richiedente, il possesso di un "**PIN dispositivo**" o di uno **SPID**, utilizzabili per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto.
 4. Dal **1° ottobre 2020** ha avuto inizio la fase transitoria di passaggio dal PIN INPS in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
 5. L'INPS sta procedendo al passaggio dal PIN allo **SPID** in considerazione del diritto dei cittadini alla semplificazione nel rapporto con la Pubblica Amministrazione e per dar seguito alle politiche nazionali di digitalizzazione aperte ormai agli sviluppi europei. Dal **1° ottobre 2020** l'Inps non rilascia più nuovi PIN. Per l'utente che sia già in possesso di un PIN dispositivo, lo stesso sarà ancora valido per consentire il passaggio a SPID. Lo **SPID** è il sistema pubblico di identità digitale, valido per gli accessi a tutti i servizi delle PA, rilasciato dagli identity provider accreditati. Per maggiori informazioni relative al rilascio di SPID è possibile consultare la sezione *Accedere ai servizi* del sito www.inps.it (in alto a sinistra).

Articolo 6 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'*ISEE ordinario* o *ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi*, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione nella graduatoria di cui all'art. 9, comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo.
3. L'utente deve, quindi, richiedere la **certificazione ISEE per l'anno 2020** e, come previsto al comma 1, aver presentato la relativa DSU all'atto dell'inoltro della domanda di partecipazione al concorso. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
4. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, la stessa verrà collocata in coda alla relativa graduatoria.
5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati.
6. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno della procedura, nell'area riservata, attraverso la funzione "Segui iter domanda", dove comparirà la dicitura "ISEE certificato".

Articolo 7 – Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. Ove si possiedano i requisiti per l'accesso ad entrambe le prestazioni, è necessario che il richiedente presenti due domande di partecipazione al concorso: l'una per "Contributo per handicap grave" e l'altra per "Contributo per grave malattia".
2. La/e domanda/e deve/devono essere presentata/e dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 1, lettera b), esclusivamente per via telematica, digitando "Domanda Gravi Malattie e Handicap grave" nel motore di ricerca del sito www.inps.it e cliccando sulla relativa scheda servizio. Una volta effettuata l'autenticazione tramite PIN o SPID, è possibile effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali - o, in alternativa, per ordine alfabetico, ovvero per tipologia di servizio, selezionando "Contributo handicap grave" – domanda - ovvero "Contributo grave malattia" - domanda -. Selezionando la voce "Inserisci domanda", sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili o fissi e di posta elettronica (e-mail) non PEC al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.

3. In caso siano presenti più beneficiari all'interno dello stesso nucleo familiare o appartenenti a nuclei familiari diversi, è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.
4. Qualora entrambi i genitori abbiano diritto a presentare la domanda di partecipazione al concorso in qualità di titolari del diritto, l'Istituto verificherà che il nominativo di ciascun beneficiario sia presente in una sola delle domande presentate. Qualora lo stesso nominativo compaia come beneficiario in entrambe le domande, sarà presa in considerazione la domanda con data di presentazione più recente.
5. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente bancario o postale italiano, **intestato o cointestato al beneficiario della prestazione**. Nel caso di beneficiario minore d'età, il codice IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione. Non verranno effettuati pagamenti su libretti di risparmio postale.
6. Nella domanda è altresì obbligatorio dichiarare l'assunzione dell'impegno all'invio della documentazione a supporto della domanda medesima entro il termine di cui all'art. 8, comma 1.
7. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma all'indirizzo e-mail non PEC indicato nell'istanza medesima. La domanda inviata è visualizzabile attraverso la funzione "consultazione domande inoltrate", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta consultazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
8. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
9. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative al PIN, allo SPID o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero **803164** gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.

10. La domanda o le domande - in caso di istanze per entrambe le prestazioni - deve/devono essere trasmessa/e dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) del presente bando **dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2020 alle ore 23:59 del 31 dicembre 2020.**

Articolo 8 - Documentazione a supporto

1. La documentazione a supporto della/e domanda/e di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) (handicap grave) e/o di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), d) ed e) (grave malattia), unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente, dovrà essere inviata, tramite raccomandata A/R o assicurata convenzionale A/R all'INPS, a partire dalla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, al seguente indirizzo:
INPS, Direzione centrale Credito Welfare e Strutture sociali, Area Politiche di assistenza e inclusione sociali per gli iscritti ai fondi mutualistici, Team assistenza e mutualità, viale Aldo Ballarin 42, 00142 Roma.
La documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2021. Sulla busta di spedizione dovrà essere riportata la dicitura "Contiene documentazione sanitaria - Bando Handicap Grave - Gravi Malattie".
2. In caso di presentazione di domande per più beneficiari da parte dello stesso richiedente, la documentazione a supporto delle singole domande dovrà pervenire in un'unica busta di spedizione, contenente più buste riferite a ciascun beneficiario.
3. Con le medesime modalità e negli stessi inderogabili termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere inviato il certificato di cui all'art. 4, comma 1.
4. **Non verrà presa in considerazione, ai fini del relativo rimborso, la documentazione di spesa spedita oltre la data del 31 gennaio 2021. Il mancato invio del certificato di cui all'art. 4, comma 1, entro il giorno 31 gennaio 2021 verrà considerato quale rinuncia alla prestazione.**
5. La documentazione da produrre in copia conforme all'originale potrà essere inoltrata, a scelta del richiedente, per via telematica contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione. Resta ferma la necessità di trasmettere, tramite raccomandata A/R o assicurata convenzionale A/R, nel rispetto del termine di cui al comma 1, l'ulteriore documentazione da produrre in originale.

6. La dichiarazione di conformità all'originale della documentazione di spesa (scontrini, fatture e ricevute fiscali) prodotta in copia dovrà essere resa compilando l'apposita dichiarazione di cui all'allegato 1 al presente bando. **Non si procederà alla restituzione della documentazione allegata alla domanda ad eccetto di quella di carattere sanitario prodotta in originale, su richiesta degli interessati.**
7. Nel solo caso in cui sia stata presentata domanda per entrambe le prestazioni, sarà cura dell'Istituto imputare la documentazione di spesa inviata alla pertinente prestazione.

Articolo 9 - Procedura di riconoscimento della prestazione - Graduatorie

1. Le domande di partecipazione al concorso, unitamente alla documentazione a supporto inviata ai sensi dell'art. 8, verranno esaminate dal Coordinamento medico legale dell'Istituto che valuterà la sussistenza del requisito di accesso alla prestazione e la riconducibilità della spesa sostenuta alla condizione di handicap grave o di grave malattia del beneficiario.
2. In esito all'esame di cui al comma precedente, verranno redatte le graduatorie degli ammessi alle prestazioni secondo valori crescenti di indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario e, a parità di indicatore ISEE, in ordine decrescente per età anagrafica. Ove non risultasse a sistema una valida attestazione ISEE 2020 relativa al nucleo familiare del beneficiario, quest'ultimo verrà collocato in coda alla relativa graduatoria in ordine decrescente per età anagrafica.
3. Le graduatorie degli ammessi alle prestazioni, individuati tramite numero di pratica, verranno pubblicate sul sito www.inps.it, nella sezione riservata al concorso. L'Istituto procederà, altresì, ad informare ciascun richiedente, tramite SMS, della concessione del beneficio; la eventuale non concessione sarà invece resa nota con apposita comunicazione scritta.

Articolo 10 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

2. Nel caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, ove risultino analoghi benefici da parte del SSN, enti pubblici o privati, assicurazioni private personali o aziendali, l'Inps procederà al rigetto della domanda o, in caso di beneficio già concesso, alla revoca dello stesso e al recupero delle somme erogate.
3. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

Articolo 11 – Istanze di riesame e ricorsi giurisdizionali

1. Eventuali istanze di riesame dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 9, comma 3, ad uno dei seguenti recapiti:
 - a) INPS, Direzione centrale Credito Welfare e Strutture sociali, Area Politiche di assistenza e inclusione sociali per gli iscritti ai fondi mutualistici, Team Assistenza e Mutualità, viale Aldo Ballarin 42, 00142 Roma, a mezzo raccomandata A/R;
 - b) tramite PEC all'indirizzo:
dc.creditowelfarestrutturesociali@postacert.inps.gov.it
L'invio tramite PEC è consentito esclusivamente da caselle di posta elettronica certificata.
2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 12 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Politiche di assistenza e inclusione sociali per gli iscritti ai fondi mutualistici della Direzione centrale Credito Welfare e Strutture sociali.

Articolo 13 – Note Informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, accedendo nell'area riservata tramite il motore di ricerca del sito e digitando: "Domanda Gravi Malattie e Handicap grave", cliccando sulla relativa scheda servizio e, effettuata l'autenticazione tramite PIN o SPID, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso.



2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.
3. Per comunicazioni urgenti è disponibile l'indirizzo di posta elettronica welfare.assistenzamutualita@inps.it.

Roma, 30 novembre 2020

f.to in originale
Il Direttore centrale
Valeria Vittimberga